

**Regolamento
concernente le funivie e le sciovie esonerate dalla concessione federale
(RLFun)¹**

del 14 dicembre 1982 (stato 1° gennaio 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone del 23 giugno 2006 (LIFT);
vista l'ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone del 21 dicembre 2006 (OIFT);
vista l'ordinanza sulla sicurezza degli ascensori del 25 novembre 2015 (OAsc);
visto il concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951;
visto il decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sulle funivie e sciovie esonerate dalla concessione federale del 23 giugno 1955;
vista la legge d'applicazione del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 9 aprile 2018 (LFun),²

decreta:

Art. 1³ 1Il presente regolamento disciplina gli impianti di trasporto a fune o con altro sistema di trazione, adibiti al trasporto di persone e di merci, segnatamente funivie, sciovie, piccole sciovie (impianti a fune bassa), tappeti mobili (con utilizzo simile alle sciovie), funicolari, ascensori inclinati preesistenti al 2 giugno 2022 (non conformi all'OAsc o alla norma SN EN 81-22) e impianti inclinati stazionari o mobili installati in gallerie, pozzi o condotte.

²Esso non si applica:

- a) agli impianti di trasporto a fune che soggiacciono all'obbligo della concessione federale;
- b) agli impianti di trasporto a fune che servono esclusivamente al trasporto di merci, purché non costituiscano un pericolo per il traffico o per gli impianti pubblici;
- c) agli impianti disciplinati dalla legge sulle funi metalliche del 17 dicembre 2009;
- d) agli impianti che esulano dal campo d'applicazione della LIFT e del concordato, tra i quali i montascale, gli impianti a cremagliera, le piste artificiali per slittini, le tirolesi e i flying fox.

Art. 2⁴ 1Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento) è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento.

2Il Dipartimento svolge i propri compiti tramite la Sezione della mobilità.

3L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per gli impianti di trasporto merci che costituiscono pericolo per il traffico o per gli impianti pubblici è la Sezione forestale, che rilascia l'autorizzazione secondo la procedura prevista dal concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951.

Art. 3⁵ Per la costruzione degli impianti di cui all'art. 1 è applicabile la procedura prevista dalla legge edilizia cantonale e dal relativo regolamento d'applicazione.

Art. 4⁶ 1La messa in esercizio degli impianti è subordinata al rilascio dell'autorizzazione d'esercizio, che deve essere tempestivamente chiesta alla Sezione della mobilità.

2Ricevuta la domanda all'autorizzazione d'esercizio, la Sezione della mobilità svolge un collaudo tecnico, in base al quale rilascia l'autorizzazione d'esercizio con le relative condizioni.

3Dopo la messa in esercizio, la Sezione della mobilità ordina la verifica tecnica periodica degli impianti.

¹ Titolo modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 3.

² Ingresso modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 3; precedente modifica: BU 2014, 397.

³ Art. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 3; precedenti modifiche: BU 2007, 139; BU 2014, 397.

⁴ Art. modificato dal R 18.3.2015; in vigore dal 24.3.2015 - BU 2015, 87; precedenti modifiche: BU 2003, 354; BU 2007, 139.

⁵ Art. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 3; precedenti modifiche: BU 2003, 354; BU 2014, 397.

⁶ Art. modificato dal R 17.4.2007; in vigore dal 20.4.2007 - BU 2007, 139.

Art. 5⁷ Ogni cambiamento di ubicazione di una piccola sciovvia o di un tappeto mobile dev'essere notificato alla Sezione della mobilità, tramite lo specifico formulario elaborato dall'Organo di controllo del concordato IKSS/CITT.

Art. 6⁸ ¹L'autorizzazione d'esercizio ha una durata di almeno cinque anni. Una durata inferiore può essere stabilita in considerazione di particolari limitazioni riscontrate sull'impianto oppure su richiesta del proprietario.

²L'autorizzazione può essere rinnovata se sono adempiute le condizioni di legge per il rilascio.

Art. 7⁹ Il proprietario e l'esercente sono responsabili della costante e buona manutenzione dell'impianto. Deve inoltre essere garantita una regolare manutenzione come pure una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile che corrisponda almeno alle raccomandazioni emanate dall'Organo di controllo del concordato IKSS/CITT.

Art. 8 Per le disposizioni particolari e tecniche si richiamano gli articoli del predetto concordato intercantonale e del relativo regolamento.

Art. 9¹⁰ ¹Gravi o ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel concordato e relativo regolamento, comporteranno la sospensione o la revoca dell'autorizzazione d'esercizio.

²L'autorizzazione d'esercizio può inoltre essere revocata in ogni momento in caso di interesse pubblico.¹¹

³Se il proprietario rinuncia all'esercizio o se l'autorizzazione d'esercizio è scaduta o revocata, l'impianto deve essere smantellato a cura e spese dell'ultimo proprietario.¹²

⁴La rinuncia dev'essere comunicata all'autorità con un preavviso di tre mesi rispetto alla data di scadenza o di cessazione dell'esercizio.¹³

Art. 10¹⁴ I Municipi sono tenuti a vigilare l'osservanza del presente regolamento e a notificare tempestivamente alla Sezione della mobilità eventuali difetti o abusi.

Art. 11¹⁵ ¹Le autorizzazioni di esercizio, le relative modifiche e i rinnovi, i collaudi e i successivi controlli periodici e straordinari sono assoggettati:

- a) a una tassa di cancelleria compresa tra un minimo di fr. 50.-- e un massimo di fr. 500.-- determinata in funzione dell'attività amministrativa resasi necessaria; e
- b) a una tassa ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovvie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951 compresa tra un minimo di fr. 50.-- e un massimo di fr. 10'000.-- stabilita in base all'allegato.

²Le tasse sono dovute dal proprietario dell'impianto.

³Gli enti di interesse pubblico sono esonerati dal pagamento della tassa di cancelleria.

Art. 12 I proprietari degli impianti esistenti, se non già in possesso di regolare autorizzazione, devono conformarsi alle norme del presente regolamento, notificando entro sei mesi l'esistenza dell'impianto al Dipartimento.

Art. 13 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.¹⁶ È abrogato il regolamento concernente le funivie e le sciovvie esonerate dalla concessione federale del 4 febbraio 1975.

⁷ Art. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 3; precedenti modifiche: BU 2007, 139; BU 2014, 397.

⁸ Art. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 3; precedente modifica: BU 2007, 139.

⁹ Art. modificato dal R 17.4.2007; in vigore dal 20.4.2007 - BU 2007, 139.

¹⁰ Art. modificato dal R 17.4.2007; in vigore dal 20.4.2007 - BU 2007, 139.

¹¹ Cpv. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 3.

¹² Cpv. introdotto dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 3.

¹³ Cpv. introdotto dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 3.

¹⁴ Art. modificato dal R 17.4.2007; in vigore dal 20.4.2007 - BU 2007, 139.

¹⁵ Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 397; precedente modifica: BU 2007, 139.

¹⁶ Entrata in vigore: 21 dicembre 1982 - BU 1982, 300.

Pubblicato nel BU **1982**, 300.

Allegato¹⁷

Impianti per il trasporto di persone con autorizzazione cantonale

Il genere degli impianti sottoposti, il principio dei controlli e quello del recupero delle spese sono sanciti dagli articoli 2, 6 e 13 del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951 e dal presente regolamento.

Fatturazione e tasse

Tasse (franchi)		Genere (*)	Spese di esame e di controllo (franchi)	Frequenza controlli
di autorizzazione	di cancelleria			
	50.–	Esame progetto (per categoria)	50.–	
	150.–	Collaudo	**	
<u>x 5 anni</u>		Mini sciovie (installate presso compresori sciistici)		
150.–	50.–		600.–	4 anni
<u>x 5 anni</u>		Tappeti mobili (installati presso compresori sciistici)		
150.–	50.–		600.–	4 anni
<u>x 10 anni</u>		Sciovie		
500.–	80.–	Categoria 1	800.–	biennale
600.–	80.–	Categoria 2	800.–	
800.–	80.–	Categoria 3	1'000.–	
1'000.–	80.–	Categoria 4	1'000.–	
1'100.–	80.–	Categoria 5	1'200.–	
1'200.–	80.–	Categoria 6	1'200.–	
<u>x 15 anni</u>		Funivie		
800.–	100.–	Categoria 1	1'300.–	annuale/biennale ***
1'000.–	100.–	Categoria 2	1'300.–	
1'200.–	100.–	Categoria 3	1'600.–	
1'500.–	100.–	Categoria 4	1'600.–	
1'700.–	100.–	Categoria 5	1'900.–	
2'000.–	100.–	Categoria 6	1'900.–	
<u>x 15 anni</u>		Funicolari		
800.–	100.–	Categoria 1	1'300.–	annuale/biennale ***
1'000.–	100.–	Categoria 2	1'300.–	
1'200.–	100.–	Categoria 3	1'600.–	
1'500.–	100.–	Categoria 4	1'600.–	
1'700.–	100.–	Categoria 5	1'900.–	
2'000.–	100.–	Categoria 6	1'900.–	
<u>x 5 anni</u>		Funicolari private (ascensori inclinati non conformi alla OAsc rispett. alla SN EN81-22)		
200.–	50.–	Categoria 1	800.–	biennale
250.–	50.–	Categoria 2	800.–	
300.–	50.–	Categoria 3	1'000.–	
350.–	50.–	Categoria 4	1'000.–	
400.–	50.–	Categoria 5	1'200.–	
450.–	50.–	Categoria 6	1'200.–	
		Impianti stazionari installati in pozzi, condotte, ecc. Categoria non definita		
1'700.–	100.–		1'900.–	definita caso per caso

* Ogni impianto è classificato con un determinato numero di punti varianti da 1 a 6 a seconda di genere e importanza dello stesso; le sciovie secondo la potenza del motore (vedi la categoria indicata sui rapporti dell'Organo di controllo).

** Calcolo particolare e fattura direttamente dal concordato.

¹⁷ Allegato modificato dal R 12.11.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 274; precedenti modifiche: BU 2014, 397; BU 2021, 80; BU 2024, 321.

770.310

*** Ispezione biennale possibile con esercizio non superiore a 40 ore/anno.